Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA . . . DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° Roma - Martedì, 17 aprile 1928 - Anno VI Numero 91

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1124.**

LEGGE 29 marzo 1928, n. 711.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1125.**

LEGGE 15 marzo 1928, n. 712.

Conversione in legge, con aggiunta, del R. decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della Scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della Scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma, aggiungendo all'art. 5 il seguente capoverso:

« Ove in applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo non si coprano tutti i posti assegnati alla Scuola, a quelli rimasti scoperti potrà provvedersi mediante concorso da bandirsi dal Ministro per la pubblica istruzione prescindendo dall'approvazione del Consiglio superiore. Potrà inoltre prescindersi dai termini stabiliti dalle disposizioni generali per l'apertura dei concorsi e per le nomine ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1126.**

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 713.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1127.**

LEGGE 1° marzo 1928, n. 714.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1118, relativo all'annessione dell'Oltre Giuba alla Somalia italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1128.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 715.

Conversione in legge del R. decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga dei termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga dei termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1129.

LEGGE 5 aprile 1928, n. 716.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caro-viveri di personali vari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caro-viveri corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1130.

LEGGE 29 marzo 1928, n. 717.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti per favorire il risparmio postale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1131.

LEGGE 22 marzo 1928, n. 718.

Modificazioni al testo unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1181.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 3, 4, 5 e 6 del testo unico delle leggi concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, approvato con il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1181, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 3. — Scopo dell'Istituto è:

1° accordare sussidi alle seguenti categorie di persone che si trovino in condizioni economiche disagiate:

a) ai soci effettivi in aspettativa o in congedo per ragioni di salute;

b) ai soci indicati nell'art. 2, lettera *c*);

c) ai congiunti del socio effettivo defunto: coniuge superstite, figli legittimi o naturali riconosciuti, genitori, avi, fratelli, sorelle, orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, purchè siano stati a carico durante l'anno immediatamente precedente alla morte, e non possano dedicarsi al lavoro per cause giustificate: infermità, età avanzata, necessità di compiere gli studi, ecc., sulle quali giudicherà il Consiglio dell'Istituto;

2° accordare un premio di uscita, dietro domanda degli interessati, a tutti i soci effettivi che vengano collocati a riposo o dispensati dal servizio o destituiti per cause che non ne ledano l'onore, e a tutte le famiglie dei soci effettivi che muoiano durante il servizio, nei limiti della somma destinata annualmente a questo scopo, che non potrà superare un terzo delle entrate annue dell'Istituto provenienti dai contributi effettivi della categoria a);

3° accordare sussidi straordinari nei limiti della somma stanziata ogni anno, che non può essere superiore alla ventesima parte delle entrate ordinarie, ai soci od ai loro congiunti che si trovino in eccezionali disagiate condizioni economiche, quando anche non rientrino in alcuna delle categorie sopra espressamente previste ed in deroga alle particolari disposizioni che regolano l'ordinaria concessione dei sussidi;

4° istituire una o più borse di perfezionamento negli studi superiori per i figli dei soci effettivi, che diano prova di elevato ingegno;

5° prestare a tutti i soci e alle loro famiglie assistenza morale ».

« Art. 4. — L'Istituto ha un patrimonio costituito dal capitale intangibile di 21.000 lire, versate all'Istituto dalla cessata Federazione insegnanti scuole medie, dalla somma di L. 10,000, costituente il capitale inalienabile del fondo « Ferrari », e da tutte quelle somme che sono state o saranno al Consiglio dell'Istituto o da terzi destinate a tale scopo.

I proventi dell'Istituto sono costituiti dagli interessi del capitale intangibile e degli altri fondi, dai contributi dei soci, dal contributo annuo di L. 5000, destinato a favore dell'Istituto dal Ministero dell'istruzione pubblica, e dai contributi di enti e di privati ».

« Art. 5. — I soci indicati nell'art. 2, lettera a), corrispondono all'Istituto il contributo annuo di L. 60, che sarà rilasciato mensilmente sullo stipendio, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

I soci indicati nell'art. 2, lettera b), e quelli indicati nell'art. 2, lettera c), che hanno diritto a pensione, corrispondono il contributo annuo di L. 18 che sarà rilasciato mensilmente sulla pensione.

I soci indicati nell'art. 2, lettera c), che non hanno diritto a pensione, corrispondono il contributo annuo di L. 5, che sarà rilasciato direttamente al cassiere dell'Istituto.

I soci morosi decadranno da ogni diritto per sè e per le loro famiglie.

Le somme trattenute dalle sezioni del Tesoro presso le Regie intendenze di finanza dal 1° dicembre di ogni anno a tutto giugno dell'anno successivo, saranno versate alla Cassa depositi e prestiti non prima del 30 giugno, mentre saranno versate entro il 30 novembre quelle trattenute dal 1° luglio a tutto il mese di novembre.

Le disposizioni di questo articolo avranno effetto dal mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

« Art. 6. — L'Istituto è retto dal Consiglio direttivo composto:

a) di un rappresentante del Ministero dell'istruzione pubblica;

b) di un rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

c) di cinque soci effettivi scelti dal Ministro per l'istruzione pubblica;

d) di un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sarà corrisposto all'Istituto un contributo annuo non inferiore a L. 10,000 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1132**.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. **665**.

Riunione dei comuni di Moretta e di Torre San Giorgio in un unico Comune con capoluogo Moretta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Moretta e di Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Moretta.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 68. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1133**.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. **666**.

Riunione dei comuni di Nucetto e Perlo in un unico Comune con capoluogo Nucetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Nucetto e Perlo, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Nucetto.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 69. — SIROVICH.

Nuemro di pubblicazione 1134.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 677.

Approvazione del progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività fra le provincie di Aosta e di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584;

Vedute le deliberazioni, rispettivamente in data 24 e 26 agosto 1927, con le quali i commissari straordinari per le Amministrazioni provinciali di Aosta e di Torino hanno concordemente determinato il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività fra le provincie stesse;

Veduti i pareri favorevoli espressi su tale progetto dalle Giunte provinciali amministrative di Aosta e di Torino;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione prima - le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività fra le provincie di Aosta e di Torino, stabilito dai commissari straordinari per le rispettive Amministrazioni provinciali con le deliberazioni su richiamate, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 80. — SIROVICH.

Nuemro di pubblicazione 1135.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 667.

Riunione dei comuni di Champdepraz, Emarèse e Montjovet nell'unico comune di Montjovet.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Champdepraz, Emarèse e Montjovet sono riuniti nell'unico comune di Montjovet.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 70. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1136.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 668.

Riunione dei comuni di Garlate e di Pescate in un unico Comune con capoluogo Garlate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Garlate e di Pescate, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Garlate.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 71. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1137.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 669.

Riunione dei comuni di Sirolo e Numana nell'unico comune di Numana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Sirolo e Numana, in provincia di Ancona, sono riuniti nell'unico comune di Numana.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 72. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1138.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 670.

Riunione dei comuni di Lequio Berria, Arguello e Albaretto della Torre in un unico Comune con capoluogo Lequio Berria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lequio Berria, Arguello e Albaretto della Torre, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Lequio Berria.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 73. — SIROVICH.

Nuemro di pubblicazione 1139.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 671.

Riunione dei comuni di Caporetto, Creda, Dresenza, Idresca d'Isonzo, Libussina, Luico e Ternova d'Isonzo in un unico Comune con capoluogo Caporetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Caporetto, Creda, Dresenza, Idresca d'Isonzo, Libussina, Luico e Ternova d'Isonzo, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune, con capoluogo Caporetto.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 74. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1140.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 672.

Aggregazione dei comuni di Muscoli-Strassoldo e di Scodovacca a quello di Cervignano del Friuli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Muscoli-Strassoldo e di Scodovacca sono aggregati a quello di Cervignano del Friuli.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 75. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1141.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 673.

Aggregazione del comune di Cerro Veronese a quello di Grezzana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cerro Veronese è aggregato a quello di Grezzana.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 76. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1142.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 678.

Riunione dei comuni di Romàns, Versa e Villesse in un unico Comune denominato « Romàns d'Isonzo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Romàns, Versa e Villesse, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune denominato « Romàns d'Isonzo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 81. — SIROVICH.

Nuemro di pubblicazione 1143.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 681.

Delimitazione dei confini fra il comune di Milocca ed i comuni di Sutera e Campofranco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3032, con cui le frazioni Milocca e San Biagio di Campofranco furono staccate dai rispettivi comuni di Sutera e Campofranco e costituite in unico Comune col nome di Milocca;

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3032, è modificato come segue:

« I confini fra il comune di Milocca e quelli di Sutera e Campofranco sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata in data 8 febbraio 1928 dall'Ufficio del Genio civile di Caltanissetta.

« Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto ».

Art. 2.

Al prefetto di Caltanissetta è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 84. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1144.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1927, n. 2483.

Riconoscimento giuridico delle Unioni industriali fasciste per le provincie di Massa Carrara, Zara, Bolzano e Savona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le domande in data 3 febbraio e 12 aprile 1927, con le quali la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede che siano riconosciute a' termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, con l'approvazione dei rispettivi statuti, l'Unione industriale fascista della provincia di Massa Carrara, l'Unione industriale fascista della provincia di Zara, l'Unione industriale fascista della provincia di Bolzano, l'Unione industriale fascista della provincia di Savona (sezione dell'Unione industriale interprovinciale fascista della Liguria), ad essa aderenti;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 14 del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Associazioni di grado inferiore, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana:

1° Unione industriale fascista della provincia di Massa-Carrara, con competenza territoriale sulla provincia stessa e con sede in Massa;

2° Unione industriale fascista della provincia di Zara, con competenza territoriale sulla provincia stessa e con sede in Zara;

3° Unione industriale fascista della provincia di Bolzano, con competenza territoriale sulla provincia stessa e con sede in Bolzano;

4° Unione industriale fascista della provincia di Savona (sezione dell'Unione industriale interprovinciale fascista della Liguria), con competenza territoriale sulla provincia stessa e con sede in Savona.

Sono approvati gli statuti delle Unioni predette, secondo i rispettivi testi che si allegano al presente decreto e che sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti delle Unioni come sopra riconosciute.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti delle Unioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 35. — SIROVICH.

Statuto
dell'Unione industriale fascista della provincia di Massa-Carrara.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Massa, l'« Unione industriale fascista della provincia di Massa-Carrara ».

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Unione rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Massa-Carrara.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria, in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione dei rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni degli artigiani, delle cooperative industriali e dei dirigenti aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o le sezioni di categoria cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge, oppure ostino gravi ragioni di ordine sindacale o morale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione, e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione. La Giunta esecutiva potrà autorizzare la iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni, nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni, saranno fatte secondo le norme e istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta, a cura dell'Unione, alle competenti Federazioni nazionali di categoria. Per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestioni propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire uffici o servizi in altri Comuni e delegazioni dell'Unione in centri industriali della Provincia, con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e

con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei propri dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' fatto pure obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto, per decisione della Confederazione, notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di denunciare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi, in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione, in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale, avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati alla assemblea generale.

Il capo di ogni sezione è di diritto membro del Consiglio direttivo dell'Unione. Inoltre ogni sezione nomina un suo rappresentante nel Consiglio direttivo dell'Unione ogni 1000, o frazione non inferiore a 500, dipendenti controllati dalle ditte aderenti, sino ad un massimo di sei membri. Ogni sezione ha diritto a un delegato all'assemblea generale ogni 250 (o frazione di 250) dipendenti controllati dalle ditte aderenti, sino ad un massimo di dodici delegati.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni dieci, o frazione di dieci, dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno, mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e due revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Ogni delegato non può avere più di due deleghe. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati: per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno ogni anno due vice-presidenti che col tesoriere-economo ed altri tre membri, scelti anche nel suo seno, formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno

o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi, giusta il disposto degli articoli 14 e 15. Provvede inoltre in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28. Delibera infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il Congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti, dirige e rappresenta l'Unione, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non sia approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera g) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione, a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità compe-

tente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Zara.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Zara, la « Unione industriale fascista della provincia di Zara ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni della Provincia.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Zara.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento tra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestione propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni dell'Unione in centri industriali della Provincia con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Al tesoriere-economo spetta altresì la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del

suo capo e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a un delegato all'assemblea ogni 15 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 5 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai capi e delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dei capi delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente ed il tesoriere-economo, che con altri due membri, scelti fra i suoi componenti, formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea generale. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti

dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Bolzano

Art. 1.

E' costituita, con sede in Bolzano, la « Unione industriale fascista della provincia di Bolzano ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni della Provincia.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Bolzano.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della provincia di Bolzano, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento tra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani,

dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, la ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Uione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie d'industria. Tali sezioni sono rette da un Comitato di reggenza formato secondo le deliberazioni della Confederazione. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme ed istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria; per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestioni propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvede la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni dell'Unione in centri industriali della provincia di Bolzano con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi ed i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo firma, con il presidente, gli atti di natura finanziaria. Spetta anche ad esso di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione, o per delega di questa dal presidente di sezione, per la nomina del suo capo e del Comitato di reggenza di cui all'art. 9 nonchè dei propri rappresentanti nell'assemblea dell'Unione e nel Consiglio direttivo.

Le assemblee straordinarie e le sedute dei Comitati di sezione sono convocate dai rispettivi presidenti; ad esse può sempre intervenire il presidente dell'Unione o un suo rappresentante.

Ogni sezione ha diritto ad un delegato all'assemblea ogni 200 (o frazione) dipendenti controllati e ad un rappresentante nel Consiglio direttivo ogni 500 (o frazione) dipendenti controllati. Nel numero dei delegati è sempre compreso il capo della sezione.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 10 dipendenti controllati (o frazione). Le ditte intervengono all'assemblea di sezione a mezzo dei titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dei delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto, per iscritto, almeno da un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente ed i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati, e per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dei rappresentanti delle sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, due vice-presidenti, il tesoriere-economo e due altri membri che formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15. Provvede inoltre in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28. Delibera infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai regolamenti, o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

d) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo, nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto
dell'Unione industriale fascista della provincia di Savona.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Savona, l'« Unione industriale fascista della provincia di Savona ».

Art. 2.

L'Unione fa parte della Unione industriale fascista della Liguria e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Savona, salva la particolare competenza del Consorzio ligure industriali meccanici, metallurgici e navali.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni, istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e dallo statuto dell'Unione industriale fascista della Liguria.

Art. 4.

L'Unione nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia cogli interessi generali della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria, e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede, a norma e nei limiti del presente statuto, alla nomina e designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti tra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Nella domanda devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o le sezioni cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dall'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti e al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Tali comunicazioni devono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dall'Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione. Una sezione può essere formata di due o più sotto sezioni.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La suddivisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme e istruzioni emanate dall'Unione industriale fascista della Liguria, approvate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione provinciale alle competenti Federazioni nazionali di categoria.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso e in armonia col presente statuto e con quello della Unione industriale fascista della Liguria. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Il regolamento delle sezioni dell'Unione sarà fatto dall'Unione stessa e dovrà essere approvato dall'Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione. Però nei rapporti esterni la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Art. 10.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione provinciale di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente ad essa, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi loro dipendenti in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni dell'Unione industriale fascista della Liguria agli effetti del previsto coordinamento e quelle delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

Le ditte che assumono occasionalmente dai ruoli o altrimenti la loro maestranza devono denunciare, agli effetti del presente statuto, il numero medio degli operai assunti nel semestre dell'anno precedente ottenuto dividendo per mille il numero complessivo delle ore eseguite da tutti gli assunti in detto periodo.

E' fatto pure obbligo di denunciare ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali.

E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale in relazione al capitale impiegato sia ritenuto, per decisione della Confederazione, notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutta l'industria, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti gli altri elementi da questa richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo del contributo da corrispondersi all'Unione industriale fascista della Liguria, alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale, avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte, previa ratifica della Unione industriale fascista della Liguria, alla approvazione della Confederazione.

I contributi stessi devono essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata la Unione.

Art. 15.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 16.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente l'Unione industriale fascista della Liguria, e la Confederazione, di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possano interessarle.

E' pure tenuta a trasmettere, come sopra, alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione e l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione ha pure l'obbligo di tenere informata costantemente l'Unione industriale fascista della Liguria delle vertenze che essa tratta e delle questioni di carattere generale o che possano avere ripercussioni in altre zone industriali della regione.

L'Unione è infine tenuta a fornire all'Unione industriale fascista della Liguria tutte le informazioni che le venissero richieste in materia di comune interesse.

Art. 17.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina:

1° del suo capo;

2° della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo dell'Unione;

3° dei propri delegati all'assemblea dell'Unione.

Le sezioni che controllino fino a 1000 dipendenti sono rappresentate nel Consiglio direttivo dell'Unione dal proprio capo. Quelle che controllino più di 1000 dipendenti avranno diritto ad altri rappresentanti oltre il capo in ragione di uno ogni 2000 o frazione non minore di 200 (oltre i 1000) e con un massimo di sette oltre il capo.

Le sezioni che comprendono industrie per le quali fosse stabilito un coefficiente di maggiorazione avuto riguardo alla natura della industria, saranno rappresentate dal capo se pagano fino a 1000 unità di contributo e avranno diritto a designare altri rappresentanti in più, in relazione alle unità di contributo pagate, in ragione di uno per ogni duemila, o frazione non inferiore a duecento, unità di contributo pagate in più oltre le 1000, sempre con un massimo di sette oltre il capo.

Ogni sezione designa i propri delegati all'assemblea della Unione in ragione di uno ogni duecento dipendenti (o frazione non inferiore a 100) o unità di contributo pagate:

a) con un massimo di 20, compreso il capo, per le sezioni che controllino 20,001 o più dipendenti o paghino 20,001 o più unità di contributo;

b) con un massimo di 15 per le sezioni che controllino da 15,001 a 20,000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

c) con un massimo di 10 per le sezioni che controllino da 10,001 a 15,000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

d) con un massimo di 5 per le sezioni che controllino da 5001 a 10,000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo;

e) con un massimo di 3 per le sezioni che controllino fino a 5000 dipendenti o paghino altrettante unità di contributo.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 25 dipendenti controllati e denunciati regolarmente.

Le ditte intervengono alle singole assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti e sono escluse le rappresentanze affidate a terzi estranei alle ditte.

Ciascuna sezione provvederà ad altre eventuali pratiche secondo le norme del rispettivo regolamento interno in quanto esista a seconda di quanto previsto all'art. 9.

Art. 18.

L'assemblea generale dell'Unione è formata dai delegati delle sezioni, nominati come all'art. 17.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno, mediante avviso inviato almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, due vice-presidenti, quattro revisori dei conti, di cui due effettivi e due supplenti; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei suoi membri. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Agli effetti della votazione nelle assemblee ciascun delegato ha diritto ad un voto. Le sezioni però di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 17 disporranno di tanti altri voti, che provvederanno a ripartire fra i propri delegati, quanti sono i gruppi di 500 dipendenti controllati, o unità di contributo pagate, oltre il primo gruppo rispettivamente per ciascuna delle sezioni stesse di 4000, 3000, 2000, 1000 e 500 dipendenti o unità di contributo. I delegati possono delegare ad altri i loro voti. Ciascuno però non potrà avere più di due deleghe. Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea e la presenza di metà almeno dei delegati stessi.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è composto dei capi delle singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, il tesoriere-economo, che col presidente, due vice-presidenti ed altri quattro membri, scelti fra i suoi componenti, formano la Giunta esecutiva. Nomina inoltre i rappresentanti dell'Unione nel Consiglio direttivo dell'Unione industriale fascista della Liguria, secondo le norme dello statuto dell'Unione stessa.

Spetta al Consiglio direttivo, tenute presenti le deliberazioni di massima dell'Unione industriale fascista della Liguria, lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ogni membro ha diritto ad un voto. Ai rappresentanti delle sezioni che controllano più di 15.000 dipendenti o pagano più di 15.000 unità di contributo il Consiglio direttivo provvederà ad attribuire, oltre al voto personale, tanti altri voti in guisa che la sezione rappresentata abbia un voto per ogni 2000 dipendenti o unità di contributo (o frazione non inferiore a 1000) oltre i primi 15.000.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 13 e 14.

Art. 20.

Il presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente designato o di turno, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura l'osservanza della disciplina; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, o dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali, o che gli siano attribuite dall'Unione industriale fascista della Liguria e dalla Confederazione; ed è responsabile dell'esatta osservanza delle istruzioni, norme e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 21.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sulla ammissione delle ditte e sulla loro assegnazione alle sezioni;

c) delibera a norma degli articoli 24 e 25 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

d) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera g) dell'art. 4;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo.

I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 22.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali e institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 23.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione. Contro il provvedimento di censura è data facoltà all'interessato di ricorrere alla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione industriale fascista della Liguria, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 25.

La Giunta esecutiva dell'Unione ha facoltà di proporre alla Giunta esecutiva dell'Unione industriale fascista della Liguria la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali della organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale o morale.

Art. 26.

Contro i provvedimenti di sospensione è ammessa la facoltà all'interessato di ricorrere alla Giunta esecutiva dell'Unione industriale fascista della Liguria e successivamente alla Confederazione; e contro i provvedimenti di espulsione presi dalla Giunta esecutiva dell'Unione industriale fascista della Liguria, è ammesso ricorso alla Confederazione a norma dello statuto confederale. In ultima istanza è ammesso altresì, contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato. Il segretario deve possedere i requisiti di legge, e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Egli non può esercitare professioni, nè avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione. Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione ed alla direzione degli uffici e servizi dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene con voto consultivo alle sedute di tutti gli organi dell'Unione.

Art. 28.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1145.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 622.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Villa Decani.

N. 622. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Villa Decani.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1146.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 623.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Barbana d'Istria.

N. 623. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Barbana d'Istria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1147.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 624.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Ospedale civile - Casa di ricovero per inabili », in Bolzano.

N. 624. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale civile - Casa di ricovero per inabili », con sede in Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1928 - *Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1928.

Fusione della Banca Piccolo credito langhiranese, in Langhirano, con la Società anonima Credito emiliano per l'agricoltura ed il commercio, con sede in Parma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e seguenti del R. decreto-legge 6 novembre 1926, portante provvedimenti sulla tutela del risparmio, convertito in legge 23 giugno 1927, n. 1108;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima Credito emiliano di Parma chiede di essere autorizzata ad incorporarsi la Società anonima Banca Piccolo credito langhiranese;

Visti i verbali delle assemblee dei due Istituti dai quali risulta che il chiesto provvedimento è stato regolarmente deliberato;

Visti i certificati del Regio tribunale di Parma che, ai termini degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio, attestano che nei riguardi dei detti verbali sono state osservate le formalità prescritte e non risultare che avverso la deliberata fusione siano state fatte opposizioni;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, la fusione della Banca Piccolo credito langhiranese, Società anonima con sede in Langhirano, con la Società anonima Credito emiliano per l'agricoltura ed il commercio con sede in Parma, la quale ultima diviene cessionaria della prima, conservando immutata la propria denominazione e la propria sede sociale.

In conseguenza della fusione la Banca Piccolo credito laghiranese viene cancellata dall'albo delle aziende di credito mentre il Credito emiliano resta autorizzato ad esercitare una propria filiale in Langhirano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di tramutamento di rendita consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 352.

Con domanda in data 10 marzo 1928 della Banca d'America e d'Italia, sede di Roma, è stato chiesto che sia tramutato in titoli al portatore il certificato di rendita del consolidato 5 %, n. 185.491, di annue L. 2500, intestato a Giglio Vincenzo di Salvatore, domiciliato a Cefalù (Palermo).

A tergo del relativo certificato oltre la dichiarazione di consenso, prestato dal titolare per l'operazione di cui sopra, con l'incarico alla suddetta Banca di ritirare le cartelle, esiste una precedente scrittura, di cui non si riesce a decifrare il contenuto perchè reso illeggibile da una fitta cancellatura.

Ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento sul Debito pubblico del 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta scrittura sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di detta rendita come sopra presentata dalla Banca d'America e d'Italia, sede di Roma.

Roma, 31 marzo 1928 - Anno VI

p. Il direttore generale: BRUNI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ELENCO N. 8 dei marchi di fabbrica e di commercio estesi alle nuove provincie ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del R. D. 19 luglio 1923, n. 1797.

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	DATA della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	PRODOTTI che il marchio è destinato a contraddistinguere	DATA della domanda di estensione	DATA di registrazione della estensione
4311	41-19	26-5-1899	Kodak, Società Anonima, a Milano.	Fabbrica	Carta, apparecchi e materiali per fotografia.	13-2-1924	5 11-1925
1268	13-4	13-2-1886	Suter Hartmann & Rahtjens Composition Co. Limited, a Londra.	»	Prodotto chimico.	16-2-1924	»
4548	43-84	17-2-1900	La stessa.	»	Sostanze chimiche.	»	»
5821	55-47	27-8-1903	Ditta J. & H. Lieberg, a Kassel (Germania).	»	Articoli di gomma.	24-2-1924	»
4549	43-68	14-2-1900	Soc. An. Internazionale Fabbriche Riunite Holzapfel Givone, a Genova.	»	Sostanze chimiche.	»	»
5321	51-10	30-6-1902	La stessa.	»	Prodotti chimici e sostanze anticorrosive.	»	»
8292	77-82	21-10-1907	La stessa.	»	Anticorrosivi e sostanze chimiche usate nelle industrie, nella fotografia e negli esperimenti fisici.	»	»
11021	102-87	14-7-1911	La stessa.	»	Sostanze anticorrosive e antiputride, composizioni e sostanze chimiche usate nelle industrie.	»	»
11022	102-88	14-7-1911	La stessa.	»	Vernici, smalti, composizioni anticorrosive e antiputride.	»	»
11023	102-89	14-7-1911	La stessa.	»	Sostanze chimiche usate nelle industrie, nella fotografia e per indagini scientifiche.	»	»
2236	22-27	7-10-1891	Società J. & P. Coats Ltd., a Paisley (Scozia).	»	Cotone da crochet.	23-1-1924	9-11-1925
3806	37-3	17-12-1897	La stessa.	»	Filati in cotone.	»	»
810	8-57	23-6-1881	Henry Wellcome, a Londra.	»	Malto.	23-2-1924	»
1601	16-89	23-8-1888	Burroughs Wellcome, a Londra.	»	Preparati medicinali compressi.	»	»
1770	17-87	11-4-1889	Curtis's & Harvey Ltd., a Londra.	»	Polvere pirica.	6-2-1924	»
2799	27-50	2-7-1894	The Westinghouse Brake Co. Ltd., a Londra.	»	Macchine.	23-2-1924	»
3481	33-93	20-3-1897	Deutsche Triumph Fahrrad-Werke A. G., a Norimberga (Germania).	»	Velocipedi e pezzi di ricambio.	18-2-1924	»
6189	58-57	20-4-1904	The Anthony and Scovill Co., a New York (S. U. A.).	»	Apparecchi ed accessori fotografici.	12-2-1924	»
12206	113-72	27-9-1912	Ditta Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	»	Formaggio.	13-2-1924	»
19982	180-99	20-5-1922	Valentine & Cy., a New York (S. U. A.).	»	Vernici, colori e articoli da verniciatori e pittori.	14 2-1924	»

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	DATA della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	PRODOTTI che il marchio è destinato a contraddistinguere	DATA della domanda di estensione	DATA di registrazione della estensione
6975	66-3	27-10-1905	Holzapfels Ltd., a Newcastle-on-Tyne (Gran Bretagna).	Fabbrica	Detersivo.	24-2-1924	9-11-1925
8891	83-100	18-11-1908	La stessa.	»	Detergenti.	»	»
9473	88-55	9-7-1909	La stessa.	»	Smalto per verniciare.	»	»
15595	144-65	30-6-1915	La stessa.	»	Colori, smalti, vernici.	»	»
8843	83-47	7-9-1908	Rizzi Ernesto, a Milano.	»	Punte americane, utensili da taglio, seghe, calibri, morse, trapani ed altri articoli di ferramenta.	23-2-1924	12-11-1925
13296	142-31	13-2-1915	Società Industria Sete Cucirine, a Milano.	»	Filati di cotone.	19-1-1924	»
19653	180-89	16-5-1922	American Bosch Magneto Corporation, a Springfield, Mass. (S. U. A.).	»	Apparecchi di accensione e di avviamento per motori a combustione interna e dispositivi di illuminazione elettrica per automobili, consistenti in generatori magneto elettrici candele, interruttori e distributori meccanici per congegni di accensione, regolatori della accensione, condensatori elettrici, rocchetti di accensione, motori elettrici, generatori elettrici, interruttori elettrici, lampade da pali, lampade elettriche, condotti per cavi, cavi isolati, morsetti per cavi e parti di essi.	15-2-1924	»
19657	180-91	20-5-1922	Mappin & Webb Ltd., a Londra.	»	Ogni genere di coltelleria e strumenti da taglio.	»	»
19699	180-96	20-5-1922	La stessa.	»	Polvere per pulire metalli, compresi oro, argento e metalli placcati.	»	»
19847	186-84	27-11-1922	Distilleria « Milano » di Meucci Igino, a Milano.	»	Speciale preparato per gelati.	30-1-1924	»
6051	57-55	9-2-1904	Bernardino Branca, Dolores Branca in Dalfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano.	»	Fernet.	6-2-1924	19-11-1925
8402	80-21	27-1-1908	Ditta Conti, Calda & C., a Sala Braganza (Parma).	»	Estratti di pomidoro.	25-1-1924	»
9816	91-93	28-1-1910	F. C. Calvert & C., a Bradford, Manchester (Gran Bretagna).	»	Acido fenico e suoi preparati per scopi industriali, agricoli, orticoli, veterinari, sanitari, medicinali e farmaceutici, sapone duro e molle, profumerie.	31-1-1924	»
10316	97-33	13-12-1910	Deutsche Triumph-Fahrrad-Werke A. G., a Norimberga (Germania).	»	Macchine da scrivere.	18-2-1924	»
11053	104-93	14-11-1911	Ditta Emilio Bozzi & C., a Milano.	»	Biciclette e velocipedi.	13-2-1924	»
11664	108-86	5-4-1912	Mimosa Aktiengesellschaft, a Dresda (Germania).	»	Carte fotografiche.	21-2-1924	»
13073	121-54	9-4-1912	La stessa.	»	Idem.	»	»
12587	117-36	31-12-1912	Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning Aktiengesellschaft, a Höchts a/M. (Germania).	»	Preparati farmaceutici e terapeutici.	5-2-1924	»

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	DATA della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	PRODOTTI che il marchio è destinato a contraddistinguere	DATA della domanda di estensione	DATA di registrazione della estensione
14445	135-54	23-4-1914	Ditta G. B. Pezziol, a Padova	Fabbrica	Zabaione ricostituente.	14-2-1924	19-11-1925
15121	140-22 *bis*	19-10-1914	Pagni Raffaello, a Firenze.	»	Prodotti farmaceutici.	»	»
21618	201-90	30-7-1923	Società Italiana di Fonotipia, a Milano.	»	Istrumenti musicali, macchine parlanti, dischi e cilindri, pezzi di ricambio ed accessori per macchine parlanti, macchine dettatrici, calcolatrici, istrumenti di meccanica fina, ottica ed elettrotecnica, articoli per cinematografi, uffici e simili.	11-2-1924	20-11-1925
10971	102-70	8-7-1911	John Walker & Sons Ltd., a Londra.	»	Whisky.	21-2-1924	»
15597	141-67	30-6-1915	Successori di Battista Migliavacca, a Milano.	»	Filati di lana e di cotone.	23-2-1924	»
16917	157-18	15-8-1918	Manifattura Martiny, Società in accomandita semplice, a Torino.	»	Cinghie.	5-2-1924	»
11966	111-79	5-7-1912	La stessa.	»	Mastice speciale per la tenuta dei giunti dei tubi e dei recipienti contenenti vapore, acqua, gas.	15-2-1924	»
17002	157-68	9-9-1918	Società Anonima Cioccolato Bonatti, a Milano.	»	Cioccolato.	23-2-1924	»
22928	194-47	20-4-1923	La stessa.	»	Cioccolato al latte.	»	»
22931	194-48	20-4-1923	La stessa.	»	Cioccolato.	»	»
17726	165-17	9-8-1920	Joseph Ames Linley, a Londra.	»	Sostanze alimentari o usate per formare degli alimenti.	21-2-1924	»
18458	164-49	30-1-1920	Società Anonima Euterapica, a Torino	»	Specialità farmaceutiche.	22-2-1924	»
19454	183-56	3-8-1922	The Holart Manufacturing Company, a Trey, Ohio (S. U. A.).	»	Macchine elettriche per macinare caffè, per triturare carne e per frantumare ossa; utensili elettrici per affilare.	11-2-1924	»
19455	183-57	3-8-1922	Ditta Fratelli Borletti, a Milano.	»	Sveglie.	»	»
10981	180-98	20-5-1922	Valentine & Company, a New York (S. U. A.).	»	Vernici, colori ed articoli da verniciatore e pittore.	12-2-1924	»
21963	197-72	25-5-1923	J. Watson & Son Ltd., a Leeds (Gran Bretagna).	»	Saponi comuni e profumati.	4-2-1924	»
6721	63-50	15-4-1905	Società Italiana di Fonotipia, a Milano.	»	Dischi, cilindri, ecc. per macchine parlanti.	»	»

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	DATA della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	PRODOTTI che il marchio è destinato a contraddistinguere	DATA della domanda di estensione	DATA di registrazione della estensione
21617	192-71	24-3-1923	Società Italiana di Fonotipia, a Milano.	Fabbrica	Istrumenti musicali, macchine parlanti, macchine dettatrici e calcolatrici, istrumenti di meccanica fina, ottica ed elettrotecnica, dischi e cilindri, pezzi di ricambio ed accessori per macchine parlanti, articoli per cinematografi, uffici e simili.	4-2-1924	20-11-1925
2327	20-4	6-4-1895	Società Anonima Migone & C., a Milano.	»	Acqua di chinina.	23-2-1924	»
17842	161-84	29-7-1919	Ansaldo, Società Anonima, a Genova.	»	Motori per aviazione, ghisa tipo Svezia, acciaio in lingotti, lamiere di acciaio, leghe di ferro per siderurgia, aratri a motore, navi di legno, battelli a motore per l'industria della pesca, arredamento interno di navi, mobili di bordo, mobili di legno curvato, ruote e carri a trazione animale, calibri, apparecchi di precisione, ecc.	5-1-1924	30-11-1925
17843	161-85	29-7-1919	La stessa.	»	Idem.	»	»
18645	174-87	30-7-1921	Walker John & Sons, Ltd., a Londra.	»	Whisky ed altri liquori spiritosi.	21-2-1924	»

Roma, addì 8 giugno 1927 - Anno V

Il direttore: A. IANNONI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco nn. 7 e 8 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di aprile 1925.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fasc. 7 e 8 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno XIII (1925), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.			
30-12-1924	Akts. Chromlaederfabriken Jörgen Winther, a Roskilde (Danimarca).	Marchio di fabbrica per cuoi e pelli lavorate e greggie, articoli di cuoio e pelle e prodotti per conservare, pulire e tingere cuoi e pelli. — (Con diritto di priorità dal 13 ottobre 1924 data del deposito effettuato in Danimarca dello stesso marchio n. 1039-1924).	262-97	30235	4-4-1925
10-12-1924	Fouke Fur Company, a St. Louis, Missouri (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pelli di foca per pellicceria.	264-63	30088	20-4-1925
18-1-1924	Rinaldo Marinoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per pellami per calzature, borsette, articoli di moda, guarnizioni, mobili e per qualsiasi altro uso in generale.	263-93	27353	14-4-1925
20-10-1924	Peachey Leather Products Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per tessuto-cuoio. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 444808).	265-64	28815	27-4-1925
10-1-1925	Soc. An. La Produttrice Commerciale - Esercizio Miniere Solfuree in Romagna, a Milano.	Marchio di fabbrica per zolfo in pani, in pezzi ed in polvere.	264-68	30344	20-4-1925
13-9-1923	Società Anonima Comm. Gerolamo Quirici e Figlio, a Pavia.	Marchio di fabbrica per seme bachi, bozzoli ed articoli bacologici in genere.	263-16	26649	6-4-1925
24-12-1924	Società Benzina Petroleum, a Genova	Marchio di commercio per olii minerali, benzina, petrolio, nafta, kerosin ed altri combustibili.	264-14	30277	15-4-1925
1-8-1924	Ditta Carlo Ticozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per platino per gioiellerie e per contatti di corrente elettrica.	265-45	28614	25-4-1925
11-10-1924	Lopez Zarznela e C.ia, a Buenos Aires (Argentina).	Marchio di fabbrica per sostanze alimentari o impiegate come ingredienti per l'alimentazione. — (Già registrato in Argentina al n. 78654).	265-71	28847	28-4-1925
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.			
5-1-1925	Ditta Alziati e Cesani, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	264-59	30312	18-4-1925
10-1-1925	Aplin e Barrett e The Western Counties Creameries Limited, a Yeovil (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per formaggi. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 447350).	264-30	30307	16-4-1925
30-4-1924	Ditta N. e G. B. Fratelli Asborno, a Genova.	Marchio di fabbrica per miscela di caffè con cereali tostati.	263-47	28386	7-4-1925
14-2-1925	Ditta Ambrogio Balestreri, a Cremona.	Marchio di fabbrica per biscotti, torrone, amaretti e caramelle.	266-28	30532	30-4-1925
30-5-1923	Ditta Bardiani e Villa, a Montechiarugolo - Basilicanova (Parma).	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	265-52	25967	25-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-1-1925	Ditta Bresciano Pietro fu Pietro, a Imperia II.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	246-48	30323	18-4-1925
20-2-1925	The British Oil e Cake Mills, Ltd., a Hull (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per olio di soja per alimentazione. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 324500).	266-5	30499	29-4-1925
5-12-1924	Ditta Duilio Calvi e Figli, a Imperia.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	264-6	30261	15-4-1925
9-2-1925	Ditta Fratelli Calvo, a Imperia I.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	265-87	30476	28-4-1925
9-2-1925	Ditta Fratelli Calvo, a Porto Maurizio.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	263-60	30477	8-4-1925
7-3-1925	Ditta Fratelli Calvo, a Imperia I.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	264-10	30624	15-4-1925
12-12-1924	Cirillo e Fabbrocino, a Torre Annunziata (Napoli).	Marchio di fabbrica per pasta alimentare.	264-65	30090	20-4-1925
23-1-1924	Società in Accomandita Giuseppe Citterio, a Rho (Milano).	Marchio di fabbrica per salame crudo.	264-1	27361	15-4-1925
12-12-1922	Crescimanno Salvatore, a Palermo.	Marchio di fabbrica per conserve di legumi.	263-51	24971	8-4-1925
9-1-1925	Ditta Luigi De Giusti, a Padova.	Marchio di fabbrica per caramelle, bombons, confetti e dolci in genere.	264-60	30343	18-4-1925
2-1-1925	Società Anonima «Le Essenze Italiane», a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica per fermenti di frutta conservati allo stato vitale nel succo di frutta concentrato nel vuoto.	264-57	30340	18-4-1925
14-1-1925	Etablissements Esquimaux Brick, a Parigi.	Marchio di fabbrica per prodotti di confetteria, canditi, gelati, sorbetti, prodotti di pasticceria, di cioccolato, di cacao, di zucchero e di miele e confetture in genere. — (Già registrato in Francia al n. 74520).	264-35	30313	16-4-1925
2-6-1923	Società Ferrari, Figna, Degli Antoni e C., a Collecchio (Parma).	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	265-61	25968	27-4-1925
9-9-1924	Società Anonima «Fidat» Fabbrica Italiana Dolciumi Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per biscotti, caramelle, cioccolato, confetti, dolciumi ed affini.	263-77	28757	10-4-1925
22-1-1925	Acetificio Lombardo di Fradegrada Pierina, a Milano.	Marchio di fabbrica per verdure in genere sotto aceto.	264-84	30364	22-4-1925
13-12-1924	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggi e prodotti latticini in genere.	264-2	30131	15-4-1925
3-11-1923	Società Ibarra, Ucelay e C.ia, a Buenos Aires.	Marchio di fabbrica per sostanze alimentari e sostanze adoperate come ingredienti di sostanze alimentari. — (Già registrato in Argentina al n. 51658).	265-62	27103	27-4-1925
13-7-1923	Industria Nazionale Surrogati di Caffè Franck, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	265-43	26284	25-4-1925
13-12-1924	St. Ivel Limited, a Jeovil e a Londra.	Marchio di fabbrica per sostanze usate come sostanze alimentari o come ingredienti di sostanze alimentari. — (Con diritto di priorità dal 15 agosto 1924 data del deposito effettuato in Gran Bretagna dello stesso marchio n. 451072).	264-67	30092	20-4-1925
24-1-1925	John Mackintosh e Sons Limited, a Halifax, Yorkshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per dolci.	264-90	30381	22-4-1925
30-5-1923	Società Tanzi, Magnani e C., a Collecchio (Parma).	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	263-71	25969	10-4-1925
16-10-1924	Ditta «La Varesina» di Marcolini e C., a Varese (Como).	Marchio di fabbrica per cioccolato, caramelle e generi affini.	265-65	28855	27-4-1925
31-12-1924	Arrigo Marongiu fu Enrico, a Cagliari.	Marchio di fabbrica per conserve alimentari e latte sterilizzato.	264-18	30288	15-4-1925
4-6-1924	Gildo Melloni, a Milano.	Marchio di fabbrica per biscotti.	263-37	28283	7-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
5-2-1925	Guido Meregalli fu Luigi, a Milano.	Marchio di fabbrica per creme gelate rivestite di cioccolato.	266-19	30515	30-4-1925
13-1-1925	Soc. An. Anglo Francese dei Prodotti Alimentari « Elah » già F. Moliè, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica per pastiglie di zucchero, pastiglie di sostanze gommose, caramelle di zucchero, oli di gomma, confetti con anima medicamentosa, conserva, gelatine.	265-26	30422	24-4-1925
11-12-1924	Tomaso Moro e Figli, a Genova.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	264-64	30089	20-4-1925
3-7-1923	Alfredo Moroni, a Rho (Milano).	Marchio di fabbrica per marsala all'uovo.	263-82	26256	11-4-1925
2-2-1925	Joseph Nathan e C. Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per preparati medicinali e farmaceutici e sostanze usate come alimenti od ingredienti di alimenti.	265-76	30464	28-4-1925
23-1-1925	Oleifici Liguri Lombardi S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per grasso alimentare.	264-95	30385	22-4-1925
23-1-1925	Oleifici Liguri Lombardi S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per olio di semi per uso alimentare.	264-96	30386	22-4-1925
23-1-1925	Oleifici Liguri Lombardi S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per olio di semi per uso alimentare.	264-97	30387	22-4-1925
23-1-1925	Oleifici Liguri Lombardi S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per olio di semi per uso alimentare.	264-98	30388	22-4-1925
23-1-1925	Oleifici Liguri Lombardi S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per olio di semi per uso alimentare.	264-99	30389	22-4-1925
23-1-1925	Oleifici Liguri Lombardi S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per olio di semi per uso alimentare.	264-100	30390	22-4-1925
3-12-1924	Oreste Piletti, a Parma.	Marchio di fabbrica e di commercio per latticini.	264-43	30076	18-4-1925
4-12-1924	Oreste Piletti, a Parma.	Marchio di fabbrica e di commercio per latticini.	264-45	30078	18-4-1925
13-1-1925	Oreste Piletti, a Parma.	Marchio di fabbrica e di commercio per formaggio.	264-31	30309	16-4-1925
19-11-1923	Ditta Arsenio Povegliotti di Macedonio Povegliotti, a Verona.	Marchio di fabbrica e di commercio per caffè tostato.	263-17	27077	6-4-1925
27-1-1925	Ditta Emanuele Ramella e Figli, a Imperia.	Marchio di fabbrica e di commercio per olio di oliva.	264-49	30324	18-4-1925
16-1-1925	Ditta Fratelli Rapacciuolo, a Torre Annunziata (Napoli).	Marchio di fabbrica per maccheroni.	265-37	30431	24-4-1925
21-10-1924	Ditta Ignazio Restano e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per confetti di cioccolatto.	265-48	28867	25-4-1925
24-1-1925	Ditta Fratelli Rossi, a Asiago (Vicenza).	Marchio di fabbrica per liquore.	265-83	30459	28-4-1925
10-6-1924	Felice Sacco, a Chivasso (Torino).	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari.	263-57	28352	8-4-1925
27-1-1925	Pasquale Sedea, a Padova.	Marchio di fabbrica per caramelle di menta.	265-24	30420	24-4-1925
9-12-1924	« Snida » Società Nazionale Importazione Dolciumi e Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle alla gelatina di frutta.	246-47	30082	18-4-1925
16-7-1924	Joseph Tenenbaum, a Milano.	Marchio di commercio per estratto di caffè.	263-27	28518	6-4-1925
8-5-1924	Joseph Travers e Sons Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per ananas fresche ed in conserva.	263-64	28034	10-4-1925
5-11-1923	Ditta A. Vidal e C., a Bolzano.	Marchio di fabbrica per caffè di fichi.	263-34	27014	7-4-1925
31-12-1924	Ditta Gonzales Villar e C.ia, a Bahia Blanca (Argentina).	Marchio di commercio per olio di oliva.	265-11	30101	23-4-1925
31-12-1924	Ditta Gonzales Villar e C.ia, a Bahia Blanca (Argentina).	Marchio di commercio per olio di oliva.	265-12	30102	23-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
13-1-1925	« F.E.D.E. » Azienda Commerciale Industriale del Conte Giuseppe Visconti di Modrone, a Milano.	Marchio di fabbrica per marmellate di frutta e zucchero, gelatina di frutta e zucchero, sciroppi e concentrato di pomodoro.	264-77	30349	20-4-1925
13-1-1925	« F.E.D.E. » Azienda Commerciale Industriale del Conte Giuseppe Visconti di Modrone, a Milano.	Marchio di fabbrica per marmellata.	264-78	30350	20-4-1925
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
14-1-1925	Stabilimenti Cattarozzi, a Verona.	Marchio di fabbrica per vermouth bianco.	264-33	30311	16-4-1925
12-12-1924	Ditta G. e L. F.lli Cora, a Torino.	Marchio di fabbrica per vino spumante.	262-89	30221	3-4-1925
11-9-1923	Ditta Vito Curatolo Arini, a Marsala (Trapani).	Marchio di fabbrica per vino marsala.	263-61	26729	10-4-1925
14-1-1925	Distillerie dell' « Aurum », Soc. Anonima, a Napoli.	Marchio di fabbrica e di commercio per liquore.	264-36	30314	16-4-1925
7-11-1924	Ditta Fratelli Don e C. di Brugo Pietro, a Romagnano Sesia (Novara).	Marchio di fabbrica per liquore.	263-70	28933	10-4-1925
17-6-1924	Edmo Fagnani, a Cagliari.	Marchio di fabbrica per liquore.	263-18	27130	6-4-1925
5-2-1925	Attilio Giannelli, a Roma.	Marchio di fabbrica per acqua di seltz e gassosa, sifoni e bottiglie.	265-79	30467	28-4-1925
23-9-1922	Giuseppe Landi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per cognac.	265-41	24559	25-4-1925
6-12-1924	Luigi Martignoni, a Genova.	Marchio di commercio per acqua minerale naturale radio attiva.	264-11	30271	15-4-1925
30-12-1924	Albino Tentoni e Gina Grana ved. Coen, a Salò (Brescia).	Marchio di fabbrica per vermouth bianco.	264-74	30099	20-4-1925
30-12-1924	Albino Tentoni e Gina Grana ved. Coen, a Salò (Brescia).	Marchio di fabbrica per vermouth bianco.	264-75	30100	20-4-1925
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.			
10-1-1925	Mario Baciocchi Del Turco, a Firenze.	Marchio di fabbrica per inalatori, prodotti di profumeria in genere, ciprie, acqua per toletta, acqua di Colonia, profumi ed essenze profumate, polveri per toletta, creme per la pelle, pomate, dentrifici, preparati per lavare i capelli, saponi per barba e per toletta.	265-16	30410	23-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-42	30169	1-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-43	30170	1-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-44	30171	1-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-45	30172	1-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-46	30173	1-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-47	30174	1-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-48	30175	1-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-49	30176	1-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-50	30177	1-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-51	30178	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-52	30179	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-53	30180	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-54	30181	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-55	30182	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-56	30183	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-57	30184	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262 58	30185	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-59	30186	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-60	30187	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-61	30188	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-62	30189	2-4-1925
6 12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-63	30190	2-4 1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-64	30191	2-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-65	30192	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-66	30193	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-67	30194	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-68	30195	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-69	30196	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-70	30197	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-71	30198	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-72	30199	2-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-73	30200	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-74	30201	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-75	30202	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-76	30203	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-77	30204	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-78	30205	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-79	30206	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, loro derivati e lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-80	30207	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti, loro derivati o lubrificanti di qualunque genere e particolarmente olii minerali lubrificanti.	262-81	30208	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, olii petroliferi, benzoli, alcools, carburanti, miscele carburanti e composizioni e prodotti chimici di qualunque genere preparati con le sostanze indicate.	262-82	30209	3-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti.	262-85	30212	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per grassi lubrificanti.	262-86	30213	3-4-1925
10-1-1925	Alice Benedetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per profumi in genere.	264-70	30346	20-4-1925
20-2-1925	Angelo Bergamo, a Norma (Roma).	Marchio di fabbrica per profumi, lozioni, tinture, depilatori, cosmetici, smalti per unghie, pomate, argentatura per specchi.	266-4	30498	29-4-1925
3-12-1924	Leopoldo Bertini, a Firenze.	Marchio di fabbrica per sapone.	263-1	30240	4-4-1925
3-12-1924	Leopoldo Bertini, a Firenze.	Marchio di fabbrica per sapone.	263-2	30241	4-4-1925
4-2-1925	Empedocle Casali, a Roma.	Marchio di fabbrica per sapone.	265-77	30465	28-4-1925
9-1-1925	Augusto Cesari, a Bologna.	Marchio di fabbrica per cipria.	265-21	30414	24-4-1925
9-1-1925	Augusto Cesari, a Bologna.	Marchio di fabbrica per cipria.	265-22	30415	24-4-1925
2-2-1925	Giulio Conti, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per astuccio contenente oggetti per l'igiene, come pettine, pennello da barba, spazzola da capelli, da vestiti, da unghie, netta-unghie, sapone, allume, ecc.	265-75	30463	28-4-1925
21-1-1925	Mario Coppola fu Catello, a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche e cosmetici.	265-38	30432	24-4-1925
18-12-1924	Tommaso Giungi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per sapone.	264-8	30270	15-4-1925
14-1-1925	Giovanni Knapp, a Bologna.	Marchio di fabbrica e di commercio per elixir dentifricio.	264-34	30312	16-4-1925
2-2-1925	Soc. An. Fratelli Lever, a Milano.	Marchio di fabbrica per candele, sapone da bucato, sapone in fiocchi, detergenti, olii per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, fiammiferi, amido e bleu oltremare, profumerie in genere, articoli da toletta, preparati per i denti o i capelli, sapone profumato.	266-11	30506	30-4-1925
2-2-1925	Soc. An. Fratelli Lever, a Milano.	Marchio di fabbrica per candele, sapone comune da bucato, sapone in fiocchi, detergenti, olii illuminanti, riscaldanti e lubrificanti, fiammiferi, amido e bleu oltremare, profumerie in genere, articoli da toletta, preparati per i denti o i capelli, sapone profumato.	266-12	30507	30-4-1925
1-12-1924	Adolfo Liebman, a Roma.	Marchio di fabbrica per surrogato d'olio di lino cotto.	264-41	30073	18-4-1925
14-12-1923	Pio Matteini, a Rapallo (Genova).	Marchio di fabbrica per acqua di Colonia, saponi, creme, lozioni, tinture, cipria.	263-83	27249	11-4-1925
17-4-1924	Mario Michele, a Padova.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia.	263-86	28004	11-4-1925
13-8-1924	Gino Monti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per articolo di profumeria.	264-51	28681	18-4-1925
31-1-1925	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per tintura per capelli e profumerie in genere.	265-13	30403	23-4-1925
31-1-1925	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per tinture per capelli e profumerie in genere.	265-14	30404	23-4-1925
17-4-1924	Sara Palermo, a Milano.	Marchio di fabbrica per dentifricio.	263-85	27938	11-4-1925
3-1-1925	The Palmolive Company, a Chicago, Illinois (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per sapone.	264-25	30301	16-4-1925
13-1-1925	Ditta Industrie Saponi, Candele ed Affini G. Peri e C., Figli di Eugenio Migone Successori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per sapone.	265-15	30409	23-4-1925
23-2-1924	Ditta Virginio Politi e Figli, a Milano.	Marchio di fabbrica per profumi in genere.	263-41	27557	7-4-1925
30-12-1924	Ribera Guido, a Milano.	Marchio di fabbrica per profumi e prodotti di profumeria.	262-41	30162	1-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-12-1924	Soc. An. Ital. Disinfettanti e Affini - S.A.I.D.A., a Pisa.	Marchio di fabbrica per disinfettanti, prodotti medicinali e farmaceutici, prodotti di igiene e di toletta, saponi e prodotti chimici in genere.	262-92	30229	4-4-1925
6-3-1925	Ditta G. Sallustro - Saponi ed Affini (S.I.S.A.), a Napoli.	Marchio di fabbrica per sapone.	265-20	30774	23-4-1925
6-3-1925	Ditta G. Sallustro - Saponi ed Affini (S.I.S.A.), a Napoli.	Marchio di fabbrica per sapone.	265-19	30773	23-4-1925
1-4-1924	«Sirio» Soc. An. Oleificio Pavese, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone da toletta.	263-44	27904	7-4-1925
28-5-1924	«Sirio» Soc. An. Oleificio Pavese, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone per radersi la barba.	263-25	28160	6-4-1925
25-2-1925	Soc. Anonima Laboratori Ossido - Magnesiaci - Elettrochimici, a Roma.	Marchio di fabbrica per saponi, lozioni, creme, ciprie e profumerie in genere.	266-26	30525	30-4-1925
2-6-1924	Tide Water Oil Company, a New York (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 184896).	265-91	28394	29-4-1925
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi):**			
23-5-1924	Aktiebolaget Vulcanwerken, a Göteborg (Svezia).	Marchio di fabbrica per puleggie, altri meccanismi di trasmissione e loro parti. — (Già registrato in Svezia al n. 24847).	263-20	28141	6-4-1925
23-12-1924	Società Carburatore D.D.O., a Torino.	Marchio di fabbrica per carburatori per motori ad esplosione, parti, elementi ed accessori per motori, automobili, motocicli ed aviazione, pezzi staccati ed oggetti di meccanica.	262-91	30228	4-4-1925
15-5-1923	Soc. An. Macchine Ing. Colorni, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine agricole e industriali.	263-31	25824	7-4-1925
12-1-1925	Ditta Lotario Dickmann, a Milano.	Marchio di fabbrica per rasoi, forbici, utensili per la lavorazione del legno e dei metalli.	264-76	30348	20-4-1925
9-8-1924	Nino Antonio Leonardi, a Milano.	Marchio di fabbrica per utensileria in genere per la lavorazione dei metalli e del legno.	263-28	28621	6-4-1925
9-8-1924	Nino Antonio Leonardi, a Milano.	Marchio di fabbrica per utensileria in genere per la lavorazione dei metalli e del legno.	263-29	28622	6-4-1925
3-1-1925	Soc. in Accomandita Mazzoni, Kallert e Co., a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine agricole, torchi, pigiatrici, presse idrauliche, utensili agricoli in genere.	264-58	30341	18-4-1925
27-1-1925	Ditta Officine Meccaniche Mazzoni e C., a Turbigo (Milano).	Marchio di fabbrica per trapani a petto, trapani da banco, a mano ed a motore, trapani a colonna in genere, smerigliatrici a mano ed a motore, morse parallele e macchine per segare.	265-4	30396	23-4-1925
24-3-1924	The Raybestos Company, a Bridgeport, Connecticut (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per guarnizioni per freni, cuscinetti e ceppi per freni, guarnizioni per innesti e materiali in genere per il rivestimento di superfici d'attrito.	263-62	27798	10-4-1925
31-1-1925	Charles Sandoz, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine, apparecchi e relative parti ed accessori per l'industria dei filati naturali ed artificiali e filati in genere.	265-9	30406	23-4-1925
18-12-1924	Società An. Smalteria e Metallurgica Veneta, a Bassano (Vicenza).	Marchio di fabbrica per stoviglie di ferro smaltato ed altri prodotti metallurgici affini.	264-17	30285	15-4-1925
18-12-1924	Società An. Smalteria e Metallurgica Veneta, a Bassano (Vicenza).	Marchio di fabbrica per stoviglie in ferro smaltato ed altri prodotti metallurgici affini.	264-16	30283	15-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
11-12-1924	Soc. in Accomandita Auto-Garage « Nazionale », a Firenze.	Marchio di fabbrica per valvole per scappamento nei motori a scoppio, specie adibite nelle automobili, nonchè parti di ricambio ed accessori per dette valvole.	263-5	30244	4-4-1925
10-11-1924	Cesare Urtis, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine per la preparazione del caffè, the e simili infusioni ed inoltre estratti delle dette sostanze, sciroppi, liquori e bevande in genere.	265-56	30019	25-4-1925
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
2-7-1924	Vittorio Abbiati, a Milano.	Marchio di fabbrica per serrature, scaldaletti elettrici, bigliardini e crivelli passacenere.	263-40	28500	7-4-1925
27-10-1924	The Automatic coil Winder and Electrical Equipment Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica e di commercio per istrumenti di fisica e scientifici, istrumenti misuratori elettrici.	263-78	28828	10-4-1925
27-9-1924	Achille Bianchi, a Rivarolo Ligure (Genova).	Marchio di fabbrica per vaporizzatore per idrocarburi liquidi.	265-54	28777	25-4-1925
13-12-1924	Ludovico Dalforno e Simone Re, a Roma.	Marchio di fabbrica per corazze e rivestimenti coibenti isolanti.	264-66	30091	20-4-1925
29-10-1924	Industrie Radiofoniche Italiane, a Roma.	Marchio di fabbrica per apparecchi radiotelefonici ed accessori per la costruzione di detti apparecchi.	263-68	28833	10-4-1925
8-1-1925	Istituto Ottico Italiano, a Roma.	Marchio di fabbrica per lenti, vetri ottici lavorati ed apparecchi e strumenti ottici ed accessori.	264-29	30306	16-4-1925
14-1-1925	Nicola Stabile, a Napoli.	Marchio di fabbrica per materiali isolanti elettrici e termici ed oggetti con essi formati.	264-37	30315	16-4-1925
9-5-1924	Ditta C. A. Simoncelli, a Como.	Marchio di fabbrica e di commercio per prodotti chimici per usi fotografici e articoli affini, come lastre, carte, pellicole, colle, lampi di magnesio e simili.	263-21	28105	6-4-1925
30-1-1925	Società Nazionale dei Misuratori, a Parma.	Marchio di fabbrica per strumenti di misura in genere, come: orologi, contachilometri, indicatori di velocità, contagiri, barografi, termometri, indicatori di livello per benzina.	265-1	30384	23-4-1925
21-2-1925	Società per la Costruzione degli Orologi-Calendari Aniene, a Tivoli (Roma).	Marchio di fabbrica per orologi con calendario.	266-10	30505	29-4-1925
27-10-1924	Soc. An. Ing. V. Tedeschi e C., a Torino.	Marchio di fabbrica per filo e cavo elettrico isolato per ogni applicazione di elettricità, compresi fili telefonici, trasporto d'energia, fili smaltati.	265-73	28925	28-4-1925
27-10-1924	Soc. An. Ing. V. Tedeschi e C., a Torino.	Marchio di fabbrica per filo e cavo elettrico isolato per ogni applicazione di elettricità, compresi fili telefonici, trasporto energia, fili smaltati.	265-74	28926	28-4-1925
25-2-1925	Walter Haddon, a Londra.	Marchio di fabbrica per accumulatori elettrici ed accessori, comprese le scatole di metallo per contenere gli accumulatori.	266-23	30522	30-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.			
4-7-1924	Ditta Martial Dupont, a Milano.	Marchio di fabbrica per polvere da caccia.	263-26	28502	6-4-1925
11-3-1925	Società Anonima di Esplodenti e di Prodotti Chimici, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti esplodenti e prodotti chimici per la fabbricazione di prodotti esplodenti.	263-91	30642	14-4-1925
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
22-11-1923	Giuseppe Arnoldi, a Milano.	Marchio di commercio per cemento plastico per copertura di tetti.	265-31	27065	24-4-1925
22-11-1923	Giuseppe Arnoldi, a Milano.	Marchio di commercio per cemento plastico per copertura di tetti.	265-32	27066	24-4-1925
18-10-1924	Ditta Villeroy e Boch, a Mettlach (Germania).	Marchio di fabbrica per porcellane, maioliche, terraglie ed altri prodotti in ceramica.	265-72	28863	28-4-1925
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
23-12-1924	Aktiebolaget B. A. Hjorth e C., a Stoccolma.	Marchio di fabbrica e di commercio per apparecchi per riscaldare, cuocere e saldare, comprese le lampade saldatrici, per combustibile solido, liquido o gassoso od elettrici e parti di detti apparecchi, scalda-bagni, forni, ecc.	262-96	30233	4-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per benzine ed essenze di petrolio.	262-83	30210	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per olii minerali, petroli e derivati.	262-84	30211	3-4-1925
6-12-1924	Bedford Petroleum Company, a Parigi.	Marchio di fabbrica per benzoli.	262-87	30214	3-4-1925
17-1-1925	Società Benzina Petroleum, a Genova.	Marchio di commercio per benzina.	265-27	30423	24-4-1925
17-1-1925	Società Benzina Petroleum, a Genova.	Marchio di commercio per petrolio.	265-28	30424	24-4-1925
7-1-1925	Soc. An. Bianchi e C., a Brà (Cuneo).	Marchio di fabbrica per combustibile liquido per motori a combustione.	264-86	30369	22-4-1925
3-1-1925	Carlo Dalle Molle, a Roma.	Marchio di fabbrica per stufe elettriche.	264-24	30300	16-4-1925
23-1-1925	Teseo Rossi, a Roma.	Marchio di fabbrica per lampadine elettriche rigenerate.	264-40	30322	16-4-1925
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per lo sport e giuocattoli.			
22-12-1924	Jeanne Bermachon, a Torino.	Marchio di fabbrica per bambole, pupazzi e giuocattoli in genere.	262-90	30227	3-4-1925
9-2-1925	Antonio Ferretti, a Milano.	Marchio di fabbrica per mobili in legno.	266-21	30519	30-4-1925
12-12-1924	Ditta Palmesi, Querzani e Giacosa, a Torino.	Marchio di fabbrica per tende, tende ricamate, tendaggi, cortinaggi, ricami, articoli ricamati e articoli di arredamento domestico.	262-88	30220	3-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		Classe XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.			
6-8-1924	Emilio Pieper, a Milano.	Marchio di fabbrica per setole, spazzole, articoli di coltelleria, utensili, falci, falcette, armi da taglio e da punta, aghi, ami da pesca, articoli smaltati e stagnati, serrature e ferramenta.	263-75	28579	10-4-1925
6-8-1924	Emilio Pieper, a Milano.	Marchio di fabbrica per setole, spazzole, articoli di coltelleria, utensili, falci, falcette, armi da taglio e da punta, aghi, ami da pesca, articoli smaltati e stagnati, serrature e ferramenta.	263-74	28578	10-4-1925
		Classe XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.			
15-12-1924	Armando e Augusto Belletti, a Borgo Panigale (Bologna).	Marchio di commercio per biciclette.	264-7	30267	15-4-1925
22-12-1924	Enrico Boero e Osvaldo Paglierini, a Genova.	Marchio di fabbrica per paraspruzzi da applicarsi alle ruote dei veicoli in genere ed automobili in ispecie.	264-12	30275	15-4-1925
20-1-1925	Ditta Ferrari, Cattania e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per coperture e camere di aria per velocipedi, motocicli e automobili.	264-83	30363	22-4-1925
31-1-1925	Evaristo Fontana, a Mussolente (Vicenza).	Marchio di fabbrica per biciclette e relativi accessori in genere.	265-10	30407	23-4-1925
23-12-1924	Settimio Mazzadi e Cenerino Caggiati, a Parma.	Marchio di fabbrica per biciclette.	264-21	30295	16-4-1925
12-2-1925	New Hudson Ltd, a Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per cicli, motociclette, carrelli o carrozzelle laterali per motociclette, carrozzelle a ciclo, automobili e simili veicoli a motore, parti ed accessori di cicli, di motociclette, di carrelli o carrozzelle per motociclette, di carrozzelle a ciclo, di automobili e di simili veicoli a motore.	265-94	30482	29-4-1925
12-2-1925	New Hudson Ltd, a Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per cicli, motociclette, carrelli laterali per motociclette, carrozzelle a ciclo ed automobili, parti ed accessori di cicli, di motociclette, di carrelli laterali per motociclette, di automobili e di simili veicoli a motore.	265-95	30483	29-4-1925
23-1-1925	Ditta Orlandi, Landucci e Lupori, a Lucca.	Marchio di commercio per motociclette.	265-39	30446	24-4-1925
21-1-1925	Ditta Orlandi, Landucci e Lupori, a Lucca.	Marchio di commercio per motociclette.	265-40	30447	24-4-1925
28-1-1925	Giuseppe Rossi, a Parma.	Marchio di fabbrica per biciclette.	265-92	30450	29-4-1925
2-10-1924	Diamond Chain and Manufacturing Company, a Indianapolis, Indiana (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per catene di trasmissione per biciclette, motociclette ed automobili.	263-67	28808	10-4-1925
22-8-1924	Ditta Mazzucchelli e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, loro parti ed accessori in genere.	263-30	28632	6-4-1925
		Classe XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.			
3-9-1924	Francesco Alliand e Gastone De Catelan, a Torino.	Marchio di fabbrica e di commercio per stoffe, tele e tessuti in genere, trattati a colori.	265-47	28752	25-4-1925
5-1-1925	Società An. Tessiture Seriche Bernasconi, a Cernobbio (Como).	Marchio di fabbrica per stoffe miste con seta artificiale.	265-82	30457	28-4-1925
21-1-1925	Società Bresciana pel Commercio Coloniale Ing. A. Toselli e C., a Brescia.	Marchio di commercio per tessuti e filati, attrezzi agricoli e ferramenta, casse, sacchi, barili.	265-81	30456	28-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
30-12-1924	Cotonificio Triestino Brunner S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	264-15	30282	15-4-1925
16-1-1925	Clark and Company Limited, Paisley, Renfrew. (Scozia).	Marchio di fabbrica per cotone per cucire e per crochet avvolto in rocchetti ed in gomitoli. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 108035).	264-20	30319	15-4-1925
2-6-1924	Umberto Carlo Clerici, ad Arzignano (Vicenza).	Marchio di commercio per cotone.	263-58	28374	8-4-1925
11-10-1924	Ditta Giovanni Colombo e C., a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per stoffa di cotone.	263-79	28899	10-4-1925
10-12-1924	Società Italiana Industria Cucirini, a Pisa.	Marchio di fabbrica per cotone.	264-62	30085	20-4-1925
3-2-1925	Soc. Italiana Ernesto De Angeli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	266-13	30508	30-4-1925
3-2-1925	Soc. Italiana Ernesto De Angeli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	266-14	30509	30-4-1925
3-2-1925	Soc. Italiana Ernesto De Angeli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	266-15	30510	30-4-1925
3-2-1925	Soc. Italiana Ernesto De Angeli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	266-16	30511	30-4-1925
3-2-1925	Soc. Italiana Ernesto De Angeli, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	266-17	30512	30-4-1925
2-4-1924	S. A. Ricamificio Dettoni, a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica per ricami.	263-45	27912	7-4-1925
22-1-1925	John Taylors, Limited, a Huddersfield, Yorkshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per panni e stoffe di lana pettinata o non pettinata.	264-88	30377	22-4-1925
22-1-1925	John Taylors, Limited, a Huddersfield, Yorkshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per panni e stoffe di lana pettinata o non pettinata.	264-89	30378	22-4-1925
9-1-1925	Manifattura Henkels, a Pinerolo (Torino).	Marchio di fabbrica per merletti di refe.	264-87	30371	22-4-1925
27-1-1925	Martin Sons e Co., Limited, a Lindley, Huddersfield, York (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per abiti e stoffe di lana, di lana ritorta o di pelo. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 450760).	264-50	30325	18-4-1925
5-2-1925	Niggeler e Kupfer S. A., a Palazzolo sull'Oglio (Brescia).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di cotone.	266-20	30517	30-4-1925
17-1-1925	Ditta Gabriel S. Besso e Co., Milano.	Marchio di commercio per tessuti.	264-91	30354	22-4-1925
6-10-1924	Società Anonima Nastri e Treccie, ad Origgio (Milano).	Marchio di fabbrica per pizzi, festoni, copripunti, treccia di seta e cotone.	265-55	28841	25-4-1925
12-2-1925	Fabbrica Telerie, Soc. An., a Milano	Marchio di fabbrica per telerie di cotone.	264-9	30529	15-4-1925
		Classe XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.			
14-1-1925	Scuola Beato Angelico, a Milano.	Marchio di fabbrica per arredi sacri in genere.	264-80	30353	20-4-1925
17-6-1924	Luca Colaprico, a Milano.	Marchio di fabbrica per cappelli.	263-88	28314	11-4-1925
17-6-1924	Luca Colaprico, a Milano.	Marchio di fabbrica per cappelli.	263-89	28315	11-4-1925
6-2-1924	Adelmo Copercini, a Parma.	Marchio di fabbrica per calzature.	263-43	27664	7-4-1925
11-1-1925	Adelmo Copercini, a Parma.	Marchio di fabbrica per calzature.	265-70	30452	27-4-1925
23-12-1924	Calzaturificio Dorico, ad Ancona.	Marchio di fabbrica per calzature per bambini.	264-72	30096	20-4-1925
23-12-1924	Calzaturificio Dorico, ad Ancona.	Marchio di fabbrica per calzature.	246-73	30097	20-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
8-12-1924	Ditta A. Dubs e C., Industria Calze, a Villar Pellice (Torino).	Marchio di fabbrica per calze e calzini di ogni genere per uomo, donna e fanciulli, calze e calzini in materia e colore qualsiasi.	262-99	30238	4-4-1925
8-12-1924	Ditta A. Dubs e C., Industria Calze, a Villar Pellice (Torino).	Marchio di fabbrica per calze, calzini di ogni genere, materia e colore, per uomo, donna e fanciulli.	262-100	30239	4-4-1925
21-1-1924	« Élite » Prima Fabbrica Brevettata Tacchi Legno, Società in accomandita, a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per tacchi di legno per scarpe da signora.	265-44	27359	25-4-1925
14-2-1925	Ditta Figini e Marazzini, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	266-30	30534	30-4-1925
26-3-1924	Ditta Gebrüder Lamm, a Berlino.	Marchio di fabbrica per soprabiti confezionati con tessuti di lana impermeabilizzati.	263-56	27761	8-4-1925
14-5-1924	Vincenzo Gusberti, a Novara.	Marchio di commercio per cappelli.	265-35	28192	24-4-1925
5-9-1924	The Narrow Fabric Company, a West Reading, Pennsylvania (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per stringhe per scarpe, lacci per busto, trine intrecciate e per telaio, elastici tessuti ed intrecciati, treccie per lingeria, treccie per sarti, trine per guarnizioni, giarrettiere e bracciali tessuti ed intrecciati, tele elastiche e non elastiche, trecce e fettucce per legatura, trine e laccetti in genere, trine ondulate e a punta, lacciuoli, cordoncini per calzoni e per ghette, trine per gonne, orlature e tramezzi intrecciati.	265-63	28769	27-4-1925
29-1-1925	Ditta Palma, a Trieste.	Marchio di fabbrica per scarpe e soprascarpe, tacchi e sottotacchi di qualsiasi natura e materia, creme, lucidi, nastri, elastici, attacchi, fibbie e simili.	265-6	30399	23-4-1925
8-12-1924	Michele Perego, a Renate (Milano).	Marchio di fabbrica e di commercio per coperte da letto.	264-44	30077	18-4-1925
15-12-1924	Michele Perego, a Renate (Milano).	Marchio di fabbrica per coperte da letto.	264-71	30093	20-4-1925
12-9-1924	Ditta G. M. Pozzoni, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature per signora.	263-49	28740	7-4-1925
4-9-1923	Giselda Re ved. Baini, a Milano.	Marchio di fabbrica per scarpe.	263-15	26631	6-4-1925
17-2-1925	Scholl Manufacturing Company, Inc., a Chicago, Illinois (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per scarpe in genere, scarpe di cuoio, scarpe di caucciù, scarpe di tessuto e combinazioni di questo e scarpe ortopediche. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 191089).	265-100	30492	29-4-1925
27-6-1924	Società Anonima Cooperativa Federale di Produzione in Cappelli, ad Andorno (Novara).	Marchio di fabbrica per cappelli.	263-94	28371	14-4-1925
27-6-1924	Società Anonima Cooperativa Federale di Produzione in Cappelli, ad Andorno (Novara).	Marchio di fabbrica per cappelli.	263-95	28372	14-4-1925
31-5-1924	Soc. An. Manifattura Tulli e Pizzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per pizzi, tulli, tende, ricami, veli.	263-36	28162	7-4-1925
4-2-1925	Soc. An. Industria Marocchini, a Milano.	Marchio di fabbrica per marocchini per cappelli.	266-18	30514	30-4-1925
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
14-5-1924	American Tobacco Company, a New York.	Marchio di fabbrica per sigari, sigarette, tabacco da fiuto e tabacco manifatturato in ogni forma.	263-65	28054	10-4-1925
14-5-1924	American Tobacco Company, a New York.	Marchio di fabbrica per sigari, sigarette, tabacco da fiuto e tabacco manifatturato in ogni forma.	263-66	28055	10-4-1925
0-12-1924	J. Wix e Sons. Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per sigarette. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 434104).	264-46	30081	18-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.			
20-1-1925	Ditta Ferrari, Cattania e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di gomma e di ebanite.	264-82	30362	22-4-1925
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
26-1-1923	Ditta « F.I.L.A. » - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini », a Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per articoli di cancelleria in genere, come: matite di ogni genere ed affini, portamine, salvapunte, portapenne, penne, gomme, righe e squadre.	265-51	25228	25-4-1925
19-4-1924	Fratelli Lucchetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per carta e buste da lettere.	265-34	27945	24-4-1925
27-8-1924	F. Heidenheimer, a Stuttgart (Germania).	Marchio di fabbrica per nastri colorati per macchine da scrivere. — (Già registrato in Germania al n. 257141).	265-46	28640	25-4-1925
20-2-1925	The Miller-Bryant-Pierce Company, a Aurora, Illinois (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per nastri inchiostrati, carta carbone e articoli per uffici.	266-3	30497	29-4-1925
15-2-1923	Luigi Mussi, a Milano.	Marchio di fabbrica per etichette, cartelli reclame, calendari.	263-52	25301	8-4-1925
4-12-1924	The Parker Pen Co., a Janesville, Wisconsin (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per penne stilografiche. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 155044).	264-61	30079	20-4-1925
6-12-1924	Litografia Fiorentina P. Benaglia, a Firenze.	Marchio di fabbrica per pubblicazioni in genere; articoli o scritti di pubblicità; stampi; cartoline illustrate o no; carte geografiche; litografie a vari sistemi, scolastiche, artistiche e commerciali, colorate e nere; copertine di cataloghi; pubblicazioni e simili.	263-97	30237	14-4-1925
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
11-12-1924	Mario Baciocchi-Del Turco, a Firenze.	Marchio di fabbrica per inalatori.	263-3	30242	4-4-1925
11-12-1924	Pietro Barbieri, a Busseto (Parma).	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico ricostituente.	265-69	30451	27-4-1925
29-1-1925	Beecham Estates e Pills Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per preparati medicinali per uso umano. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 52719).	265-67	30326	27-4-1925
29-1-1925	Beecham Estates e Pills Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per preparati medicinali per uso umano. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 52721).	265-68	30327	27-4-1925
12-6-1923	Carlo Beraldi e Paolo Ramella, ad Imperia.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	263-14	26183	6-4-1925
11-6-1924	Nico Brudaglio, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	263-87	28301	11-4-1925
2-1-1925	Paolo Bruno, a Napoli.	Marchio di fabbrica e di commercio per apparecchi ad alto potenziale per generare alta, bassa e multifrequenza, endoscopia e caustica per applicazioni terapeutiche.	264-23	30298	16-4-1925
3-10-1921	Angelo Cagnola, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	263-92	22439	14-4-1925
1-10-1924	Cesare Candioli, a Roma.	Marchio di fabbrica per ricostituente dell'organismo per via ipodermica.	263-50	28806	7-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
13-1-1925	Luigi Celadin, Galzignano (Padova).	Marchio di fabbrica e di commercio per preparato medicinale.	264-32	30310	16-4-1925
21-11-1924	Giovanni Battista Cermelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico ricostituente.	265-66	30028	27-4-1925
12-5-1924	Giuseppe Cioni, a Pisa.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	263-73	28196	10-4-1925
2-1-1925	Cooperativa Farmaceutica, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	264-52	30334	18-4-1925
2-1-1925	Cooperativa Farmaceutica, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato antiluetico.	264-53	30335	18-4-1925
2-1-1925	Cooperativa Farmaceutica, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	264-54	30336	18-4-1925
2-1-1925	Cooperativa Farmaceutica, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	264-55	30337	18-4-1925
2-1-1925	Cooperativa Farmaceutica, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	264-56	30338	18-4-1925
17-1-1925	Cooperativa Farmaceutica, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato medicinale.	264-81	30361	22-4-1925
18-12-1924	Enrico Corvi, a Piacenza.	Marchio di fabbrica per specifico dei geloni.	264-19	30294	15-4-1925
28-1-1925	Attilio Craveri di Giovanni, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	265-5	30397	23-4-1925
21-2-1924	Courtin e The International Tooth Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per denti artificiali in genere.	263-33	27553	24-4-1925
29-1-1925	Soc. An. Prodotti Farmaceutici Dottor F. Doglia e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per polveri per preparare un'acqua medicinale artificiale.	265-7	30401	23-4-1925
23-8-1922	Istituto Galeno-opoterapico Milanese di Giuseppe Gagliardelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	263-81	24418	11-4-1925
18-10-1924	Garibaldi Garino, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	263-69	28904	10-4-1925
14-5-1924	Pietro Gennai, a Livorno.	Marchio di fabbrica per citrato effervescente.	263-72	28046	10-4-1925
28-11-1924	Società Italiana Hatu e Co., a Bologna.	Marchio di fabbrica per preservativi.	263-80	29951	10-4-1925
7-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici, compresi i prodotti opoterapici.	265-85	30474	28-4-1925
7-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico ricostituente.	265-86	30475	28-4-1925
10-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	265-88	30478	28-4-1925
10-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato proteinoterapico.	265-89	30479	28-4-1925
11-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	265-90	30480	28-4-1925
11-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	265-93	30481	29-4-1925
13-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	265-96	30485	29-4-1925
13-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	265-97	30486	29-4-1925
14-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	265-98	30489	29-4-1925
14-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	265-99	30490	29-4-1925
19-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	266-1	30494	29-4-1925
19-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	266-2	30495	29-4-1925
20-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	266-6	30501	29-4-1925
20-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	266-7	30502	29-4-1925
21-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	266-8	30503	29-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
21-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto opoterapico.	266-9	30504	29-4-1925
23-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico-farmaceutico.	266-22	30521	30-4-1925
25-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico-farmaceutico.	266-24	30523	30-4-1925
25-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico-farmaceutico.	266-25	30524	30-4-1925
27-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico-farmaceutico.	266-27	30526	30-4-1925
5-2-1925	Vincenzo Lezzi, a Matino (Lecce).	Marchio di fabbrica per preparato contro la malaria.	265-80	30470	28-4-1925
26-1-1925	Alfredo Lillo, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico contro le malattie della pelle in genere.	265-2	30393	23-4-1925
31-7-1924	Ditta Giovanni Malugano, ad Imperia II.	Marchio di fabbrica per olio terapeutico.	263-38	28483	7-4-1925
31-7-1924	Ditta Giovanni Malugano, ad Imperia II.	Marchio di fabbrica per olio terapeutico.	263-39	28484	7-4-1925
31-7-1924	Ditta Giovanni Malugano, ad Imperia II.	Marchio di fabbrica per olio terapeutico.	263-48	28485	7-4-1925
17-1-1925	Ditta dott. I. Mantovani, a Rimini, (Forlì).	Marchio di fabbrica per specifico per curare i dolori e le acidità gastriche.	264-92	30357	22-4-1925
17-1-1925	Ditta dott. I. Mantovani, a Rimini, (Forlì).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e farmaceutici.	264-93	30358	22-4-1925
17-1-1925	Ditta dott. I. Mantovani, a Rimini, (Forlì).	Marchio di fabbrica per pomata nasale.	264-94	30359	22-4-1925
12-1-1925	Alfonso Marino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	263-55	27411	8-4-1925
17-1-1924	Antonino R. Martino, a New York.	Marchio di fabbrica per tavolette lassative. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 181309).	265-29	30425	24-4-1925
2-1-1925	Umberto Nesini, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	264-22	30296	16-4-1925
27-12-1924	Attilio Messuri, a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	264-5	30256	15-4-1925
19-12-1924	Laboratorio Chimico Mozzi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico-farmaceutico per la cura della gastralgia e della pirosi.	263-8	30247	4-4-1925
19-12-1924	Laboratorio Chimico Mozzi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico-farmaceutico per la cura della gastralgia e della pirosi.	263-9	30248	4-4-1925
3-11-1924	Opera Pia dell'Ospedale Fatebenefratelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico per la cura dei capelli.	265-50	29960	25-4-1925
3-12-1924	Domenico Picca, a Bari.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	264-42	30075	18-4-1925
17-6-1924	Martino Rigon, a Gambellara (Vicenza).	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	263-59	28375	8-4-1925
23-12-1924	Società Anonima Italiana Disinfettanti e Affini - « S.A.I.D.A. », a Pisa.	Marchio di fabbrica per disinfettante.	262-93	30230	4-4-1925
23-12-1924	Società Anonima Italiana Disinfettanti e Affini - « S.A.I.D.A. », a Pisa.	Marchio di fabbrica per disinfettante.	262-94	30231	4-4-1925
23-12-1924	Società Anonima Italiana Disinfettanti e Affini - « S.A.I.D.A. », a Pisa.	Marchio di fabbrica per sapone disinfettante	262-95	30232	4-4-1925
14-2-1925	Ufficio Tecnico Svend H. Salomon e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi di disinfezione.	266-29	30533	30-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
4-2-1925	Scholl Manufacturing Company, Inc., a Chicago, Illinois (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi per la correzione dei piedi, e cioè: sostegni degli archi e parti relative, separatori e raddrizzatori delle dita dei piedi, sostegni e raddrizzatori del tallone, sostegni del malleolo, riduttori di gibbosità dei piedi, molle per le gibbosità dei piedi, molle per le dita a martello, cuscineti per gibbosità. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 192520).	265-78	30166	28-4-1925
6-2-1925	Scholl Manufacturing Company, Inc., a Chicago, Illinois (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi per la correzione dei piedi, e cioè: sostegni degli archi e parti relative, separatori e raddrizzatori delle dita dei piedi, sostegni e raddrizzatori del tallone, sostegni e raddrizzatori del malleolo, riduttori e protettori di gibbosità dei piedi, molle per le gibbosità dei piedi, molle per le dita a martello, cuscinetti per calli e gibbosità. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 192521).	265-81	30473	28-4-1925
26-3-1923	Girolamo Siciliano, a Cittanova (Reggio Calabria).	Marchio di fabbrica per preparato medicinale.	263-53	25416	8-4-1925
1-2-1924	Ditta Galileo Signori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per pastiglie contro la tosse.	263-19	27639	6-4-1925
9-5-1924	Ditta C. A. Simoncelli, a Como.	Marchio di fabbrica per prodotto per uso medicinale.	263-22	28106	6-4-1925
9-5-1924	Ditta C. A. Simoncelli, a Como.	Marchio di fabbrica per prodotto per la cura delle malattie della pelle.	263-23	28107	6-4-1925
9-5-1924	Ditta C. A. Simoncelli, a Como.	Marchio di fabbrica per prodotto per la cura delle malattie celtiche.	263-24	28108	6-4-1925
29-1-1925	The Thompson Barlow Co. Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per cinti elastici, fasce addominali, busti e reggipetti.	265-30	30426	24-4-1925
11-9-1919	Giacomo Tomacelli, a Ravenna.	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici.	263-11	18343	6-4-1925
21-2-1924	Arialdo Michele Valente, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale per guarire malattie cutanee.	265-53	27650	25-4-1925
27-1-1925	Angelo Vidal, a Venezia.	Marchio di fabbrica per sapone medicinale.	265-23	30419	24-4-1925
10-12-1923	Villa Maria - Istituto di Terapia Speciale, a Torino.	Marchio di fabbrica per medicinale.	263-54	27175	8-4-1925
22-6-1923	Wolfang Schmidt Serumwerk Bakteriologisch-Chemisches Laboratorium, a Monaco di Baviera (Germania).	Marchio di fabbrica per medicamenti, preparati e sieri batteriologici e medicinali, prodotti chimici per scopi medici ed igienici, droghe e preparati farmaceutici.	263-13	26098	6-4-1925
19-12-1924	Società Anonima dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico per uso ipodermico e terapeutico.	265-57	30141	25-4-1925
27-1-1925	Società Anonima dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico per uso ipodermico e terapeutico.	265-58	30391	25-4-1925
27-1-1925	Società Anonima dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico per uso ipodermico e terapeutico.	265-59	30395	25-4-1925
28-1-1925	Società Anonima dott. L. Zambeletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico per uso ipodermico e terapeutico.	265-60	30398	25-4-1925
29-1-1925	Persio Zanoloni, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato medicinale.	265-8	30402	23-4-1925
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.			
16-12-1924	Società Pratese Industria Coloranti I. Barni e C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotto chimico colorante per tingere stoffe in genere.	263-10	30249	4-4-1925
16-12-1924	Società Pratese Industria Coloranti I. Barni e C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotto chimico colorante per tingere stoffe in genere.	263-99	30251	14-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
16-12-1924	Società Pratese Industria Coloranti I. Barni e C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotto chimico colorante per tingere stoffe in genere.	263-98	30250	14-4-1925
16-12-1924	Società Pratese Industria Coloranti I. Barni e C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotto chimico colorante per tingere stoffe in genere.	263-100	30252	14-4-1925
5-12-1922	Edoardo Bassi, a Venezia.	Marchio di fabbrica per sostanze usate per la stampa dei disegni su tessuti.	263-12	25036	6-4-1925
11-12-1924	Raffaello Bellini, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico per tingere stoffe in genere.	263-4	30243	4-4-1925
6-9-1924	Blyth e Platt, Limited, a Watford (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per paste, creme, saponi, liquidi e polveri per lucidare o pulire, cera per tacchi e preparati e materiali per lucidare e pulire, mezzi per trattare il cuoio, colori per cuoio e legno e preparati preservativi del cuoio.	263-76	28693	10-4-1925
17-10-1923	Ditta Guglielmo Brauns - Fabbrica di Colori di Anilina e Prodotti Chimici, a Desio (Milano).	Marchio di fabbrica per materie coloranti.	263-32	26884	7-4-1925
17-10-1923	Ditta Guglielmo Brauns - Fabbrica di Colori di Anilina e Prodotti Chimici, a Desio (Milano).	Marchio di fabbrica per materie coloranti e prodotti chimici.	263-33	26887	7-4-1925
7-11-1923	Ditta Guglielmo Brauns - Fabbrica di Colori di Anilina e Prodotti Chimici, a Desio (Milano).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e materie coloranti.	263-35	27022	7-4-1925
22-1-1925	Anna D'Antuono di Nicola, a Firenze.	Marchio di fabbrica per creme per calzature nere, bianche e colorate.	265-17	30411	23-4-1925
22-1-1925	Anna D'Antuono di Nicola, a Firenze.	Marchio di fabbrica per creme per calzature nere, bianche e colorate.	265-18	30412	23-4-1925
16-4-1924	Armando De Gregori, a Bordighera (Imperia).	Marchio di fabbrica per creme per calzature.	263-63	27978	10-4-1925
23-12-1924	E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington, Delaware (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per lacche, smalti e finimenti.	264-13	30276	15-4-1925
11-10-1924	The Eagle Picher Lead Company, a Cincinnati, Ohio (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per coloranti di piombo. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 63340).	265-49	28951	25-4-1925
20-2-1924	Ditta F. Fiani, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per composto colorante per tingere stoffe.	263-42	27649	7-4-1925
21-1-1925	Rb.t Ingham Clark e Co. Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per smalti, vernici, lacche, colori, essiccativi per colori e vernici, anticorrosivi ed articoli consimili.	264-39	30321	16-4-1925
23-12-1924	Fabbrica Italiana Creme per Calzature Landa, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per creme per calzature nere, bianche e colorate.	262-98	30236	4-4-1925
3-1-1925	Guido Levi, a Nervi (Genova).	Marchio di fabbrica per colori lavabili all'acqua per dipingere qualunque tessuto col pennello.	265-36	30427	24-4-1925
22-12-1924	Ditta A. Tempesti Lombardi e C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per composto chimico colorante per tingere stoffe in genere.	264-3	30253	15-4-1925
22-12-1924	Ditta A. Tempesti Lombardi e C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per composto chimico colorante per tingere stoffe in genere	264-4	30254	15-4-1925
16-1-1925	Standard Varnish Works, a New York e a Londra.	Marchio di fabbrica per vernici, colori e smalti.	264-38	30318	16-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
13-12-1924	Ditta Giuseppe Turreni e C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotti derivati da materie coloranti, destinati a tingere in casa stoffe, tessuti od indumenti, nonchè inchiostro per scrivere in polvere o compresse, prodotti per tingere cuoio, paglia, legno, piume.	263-6	30245	4-4-1925
		Classe XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
14-1-1925	Aristide Caldana, a Milano.	Marchio di fabbrica per appretto per l'industria tessile.	264 79	30352	20-4-1925
16-5-1924	Michele D'Auria e Raffaele Sabella, a Napoli.	Marchio di fabbrica per preparato ignifugo per carte, cartoni, stoffe, tele, juta, stoppa ed affini.	263-46	28058	7-4-1925
26-1-1925	Eugène Gustave François Oyex De La Fontaine, a San Felice di Scovolo (Brescia).	Marchio di fabbrica per prodotto chimico per la disinfezione del suolo contro la malattia della filossera.	265-3	30392	23-4-1925
20-8-1924	Ditta Guido Faleni di Renato, a Firenze.	Marchio di commercio per antifermentativo per semole e farine.	263-90	28678	11-4-1925
13-6-1923	R. S. Hudson Limited, a Liverpool (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per liscive e assimilati.	265-42	26076	25-4-1925
5-1-1925	Società per la fabbricazione della Linosina, A. Liebman e C., a Roma.	Marchio di fabbrica per acqua ragia.	264-27	30303	16-4-1925
7-1-1925	Emilio Moretti, a Genova.	Marchio di commercio per estratto per concie.	264-28	30305	16-4-1925
9-12-1924	« Tana » - Società Anonima Lavorazione Cera, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto per pulire e lucidare metalli di qualsiasi genere, vetri, marmi, maioliche, ecc.	263-7	30246	4-4-1925
27-1-1925	Angelo Vidal, a Venezia.	Marchio di fabbrica per lisciva.	265-25	30421	24-4-1925
		Classe XXII. — Prodotti compresi in più classi.			
3-1-1925	Georg Bartsch, a Norimberga (Germania).	Marchio di fabbrica per mobili per arredamento di case private, uffici e negozi, armadi scomponibili per libri, scaffali, nastri inchiostrati per macchine da scrivere, olio per macchine, casseforti, camere di sicurezza blindate, ecc. — (Già registrato in Germania al n. 94019).	264-26	30302	16-4-1925
5-11-1924	Ditta Giuseppe Brustia, a Fino Mornasco (Como).	Marchio di fabbrica per fusioni artistiche ed industriali, articoli stampati, minuterie, articoli torniti, guarnizioni per mobili, metallocromia, galvanostegia, modelli in gesso, incisioni e ceselli in tutti i metalli.	263-96	29969	14-4-1925
10-1-1925	Ditta Fratelli Maimeri, a Milano.	Marchio di fabbrica per tubetti di stagno, tavolette, mattonelle, trocisci e simili, scatole, barattoli in genere, fusti e botti contenenti i colori, cassette confezionate per la vendita, bottiglie, matracci e recipienti di vetro per vernici, vernici, solventi, olii preparati siccativi, materie plastiche per scultura, cartoni, tele, assicelle preparate per pittura, attrezzi e materiale in genere per belle arti, colori, in qualunque modo preparati, impastati e confezionati ed articoli in genere attinenti le belle arti.	264-69	30345	20-4-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
9-4-1924	George Rowney e Co., Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per colori, olii e vernici per pittura, squadre, squadre di regolaggio per istrumenti per matematica, scale per disegno e regoli, scatole di latta laccata, scatole di legno per contenere materiali per artisti, materiali in generale per artisti.	263-81	27876	11-4-1925
7-1-1925	Paolo Sciolla - Lagrange e Emilio Sciolla - Lagrange, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti agricoli, vini, aceti, aperitivi, acqueviti, vermouths, liquori, bevande in genere alcooliche e non alcooliche, commestibili, conserve alimentari, succedanei per il caffè, salse, mostarde, farine e prodotti alimentari in genere, articoli di confetteria, cioccolato, caramelle, prodotti di profumeria, saponeria, ciprie e accessori di toletta, disinfettanti, medicamenti, prodotti chimici specializzati o non, per uso tecnico, igienico o scientifico, droghe e preparazioni farmaceutiche semplici e specializzate.	264-85	30368	22-4-1925

Nota. — Presso le Prefetture e i Consigli provinciali dell'economia del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».

Roma, 18 novembre 1927 - Anno VI.

Il direttore: A. IANNONI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.